



*Consiglio Regionale della Calabria*

***AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA CALABRIA***

**Proposta di legge**


**Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:**

**Recante**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2019, N. 13. RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITA' E ADEGUAMENTO AL D.L. n. 174/2012”**

**Reggio Calabria lì 26/05/2020**

**I Consiglieri Regionali**



## Relazione

In sede di Conferenza Stato – Regioni, in data 3 aprile 2019 , si è pervenuta ad un'intesa con la quale sono stati approvati anche due schemi di proposte di legge comuni per tutte le Regioni. Con la prima proposta veniva affrontato il tema della rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi in essere mentre con la seconda ogni singola Regione poteva introdurre la cosiddetta "indennità differita" in attuazione a quanto disposto dall'art. 2 , comma 1 , lettera M), decreto legge 10 ottobre 2012 , n. 174 come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 , n. 213. Oltre all' "indennità differita" ogni singola Regione in autonomia poteva prevedere anche il trattamento di reversibilità e l'indennità di fine mandato.

La Regione Calabria con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ha provveduto alla rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in essere e ha introdotto l'indennità differita , il trattamento di reversibilità e l'indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

L'art. 12 della proposta di legge adottata in sede di Conferenza Stato – Regioni prevedeva che in caso di rinuncia all'indennità differita da parte dei consiglieri regionali non si aveva diritto solo al trattamento di reversibilità e non all'indennità di fine mandato ( se e in quanto le Regioni decidano di introdurle).

La Regione Calabria invece ha previsto, al comma 2, dell'art. 16 , l.r. n. 13/2019, che in caso di rinuncia all' "indennità differita", il consigliere regionale non ha diritto sia al trattamento di reversibilità che all'indennità di fine mandato.

Si tratta di una norma giuridicamente illegittima che va modificata in quanto l'indennità differita e l'indennità di fine mandato sono distinte e separate e non complementari l'una con l'altra. Per entrambe si prevedono aliquote a carico dei consiglieri regionali differenti e cumulabili nel caso in cui si opti per entrambe.

L'art 7 comma 4 penalizza la posizione dei consiglieri regionali che, seppure cessati anticipatamente dall'ufficio per annullamento della relativa elezione, hanno comunque espletato a tutti gli effetti il proprio mandato elettorale fino alla sua cessazione. Detta discriminazione, difatti, appare irragionevole sia nei confronti dei consiglieri che portino a termine il mandato rispetto alla scadenza della legislatura, ma anche nei confronti dei consiglieri che non portano a termine il mandato ma per ragioni diverse dall'annullamento dell'elezione; trattasi sempre, infatti, di situazioni accomunate dall'aver comunque espletato il proprio ufficio quale Consigliere regionale, quantunque per un periodo di tempo più o meno ampio ma comunque effettivo.

Pertanto, in base a quanto sopra evidenziato, con l'art. 1 si procede alla modifica legislativa del comma 2 , dell'art. 16 e del comma 4 dell'art. 7 della l.r. n. 13/2019

L'art. 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 4 definisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

## **Relazione Economico - Finanziaria**

La presente legge modifica norme regionali di carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del Bilancio regionale. La l.r.13/2019, infatti, introduce norme di tipo ordinamentale e la stessa ha superato, già, il vaglio di costituzionalità da parte del Governo centrale.

### **ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 13/2019)**

- 1) L'art 16 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012) è così modificato:
  - a) al comma 2, le parole: "e fine mandato" sono abrogate.
- 2) L'art 7 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012) è così modificato:
  - a) al Comma 4 il secondo periodo è abrogato.

### **ARTICOLO 2 (Clausola di Invarianza Finanziaria)**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale.

### **ARTICOLO 3 (Entrata in Vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.